

TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA
 AGGIORNAMENTO DEI GIORNI DI CARENZA PER EVENTI CON INIZIO 1° OTTOBRE 1992
 CALCOLO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON RETRIBUZIONI ORARIE DA: **01/02/2025**
ACCORDO NAZIONALE 03.03.2022 – ACCORDO PROVINCIALE 01.06.2016

PERIODO DI MALATTIA	QUALIFICHE	N. ORE (*)	QUOTE ORARIE	TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO LORDO
		Coeff. x $\frac{(40)}{6}$ (1)	x Retrib. Orar. (**) (2)	
1°- 2°- 3° giorno per malattia superiore a 6 giorni	Op.4° liv.	0,500 x 6,66 = 3,33000	x 13,25	44,12
	Op. Spec.		12,53	41,72
	Op. Qual.		11,57	38,52
	Op. Com.		10,32	34,36
1°- 2°- 3° giorno per malattia superiore a 12 giorni	Op.4° liv.	1,000 x 6,66 = 6,66000	x 13,25	88,24
	Op. Spec.		12,53	83,45
	Op. Qual.		11,57	77,05
	Op. Com.		10,32	68,73
Dal 4° al 20° giorno (2) per le giornate indennizzate dall'INPS	Op.4° liv.	0,330 x 6,66 = 2,19780	x 13,25	29,12
	Op. Spec.		12,53	27,54
	Op. Qual.		11,57	25,43
	Op. Com.		10,32	22,68
Dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS	Op.4° liv.	0,107 x 6,66 = 0,71262	x 13,25	9,44
	Op. Spec.		12,53	8,93
	Op. Qual.		11,57	8,24
	Op. Com.		10,32	7,35
Dal 181° al 365° giorno per le giornate non indennizzate dall'INPS	Op.4° liv.	0,500 x 6,66 = 3,33000	x 13,25	44,12
	Op. Spec.		12,53	41,72
	Op. Qual.		11,57	38,52
	Op. Com.		10,32	34,36
per le giornate non indennizzate dall'INPS	Apprendisti			
	AB	0,500 x 6,66 = 3,33000	x 10,32	34,36
	AC		11,57	38,52
	AD		12,53	41,72
	AF		10,32	34,36
	AG		10,32	34,36
	AH		11,57	38,52
	AL		11,57	38,52
	AM		12,53	41,72

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per sei. Nei periodi in cui l'orario settimanale è diverso da 40 ore, l'adozione del coefficiente orario ed il riferimento ad 1/6 dell'orario settimanale consente di riportare il trattamento economico a carico dell'impresa a tale minore orario.

(1) Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, le 450 ore saranno proporzionalmente ridotte ed il limite si otterrà moltiplicando l'orario settimanale pattuito per il coefficiente 11,25, che è il risultato della divisione fra 450 e l'orario settimanale in vigore, pari a 40 ore.

(2) Nel caso di malattia pari o inferiore a 7 giorni, nessun trattamento economico integrativo è dovuto per i primi 3 giorni di carenza.

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) minimo contrattuale; 2) indennità di contingenza; 3) indennità territoriale di settore; 4) elemento economico territoriale

L'impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta a corrispondere la percentuale del 18,50% lordo dal 1° ottobre 2000, accantonando presso la Cassa Edile il 14,20%.

Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.



Via dell'Edilizia - 85100 Potenza
Tel. 0971.411.102
mail: info@cassaedilepz.it pec: cassaedilepz@pec.it

Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera
Tel. 0835.259.469
mail: cassaedile@entiedilim.it pec: mt00@infopec.cassaedile.it

Cell. 348.534.66.19

TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO
CALCOLO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON RETRIBUZIONI ORARIE DA: 01/02/2025
ACCORDO NAZIONALE 03.03.2022 – ACCORDO PROVINCIALE 01.06.2016

PERIODO DI INFORTUNIO	QUALIFICHE	N. ORE (*)	QUOTE ORARIE	TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO LORDO
		Coeff. x $\frac{(40)}{7}$ (1)	x Retrib. Orar. (**) (2)	
Dal 1° al 90° giorno per le giornate indennizzate dall'INAIL	Op. 4° liv.	0,234 x 5,71 = 1,33614	x 13,25	17,70
	Op. Spec.		12,53	16,74
	Op. Qual.		11,57	15,46
	Op. Com.		10,32	13,79
Dal 91° giorno in poi per le giornate indennizzate dall'INAIL	Op. 4° liv.	0,045 x 5,71 = 0,25695	x 13,25	2,11
	Op. Spec.		12,53	2,02
	Op. Qual.		11,57	1,89
	Op. Com.		10,32	1,72
Dal 1° al 90° giorno per le giornate indennizzate dall'INAIL	Apprendisti			
	AB	0,234 x 5,71 = 1,33614	x 10,32	13,79
	AC		11,57	15,46
	AD		12,53	16,74
	AF		10,32	13,79
	AG		10,32	13,79
	AH		11,57	15,46
	AL		11,57	15,46
	AM		12,53	16,74
Dal 91° giorno in poi per le giornate indennizzate dall'INAIL	Apprendisti			
	AB	0,045 x 5,71 = 0,25695	x 10,32	2,65
	AC		11,57	2,97
	AD		12,53	3,22
	AF		10,32	2,65
	AG		10,32	2,65
	AH		11,57	2,97
	AL		11,57	2,97
	AM		12,53	3,22

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per sette. Nei periodi in cui l'orario settimanale è diverso da 40 ore, l'adozione del coefficiente orario ed il riferimento ad 1/7 dell'orario settimanale consente di rapportare il trattamento economico a carico dell'impresa a tale minore orario.

(1) Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, le 450 ore saranno proporzionalmente ridotte ed il limite si otterrà moltiplicando l'orario settimanale pattuito per il coefficiente 11,25, che è il risultato della divisione fra 450 e l'orario settimanale in vigore, pari a 40 ore.

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) minimo contrattuale; 2) indennità di contingenza; 3) indennità terrioriale di settore; 4) elemento economico territoriale.

- Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 28 del C.C.N.L. edili, per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.
- Anche in caso di infortunio l'impresa deve continuare ad accantonare alla Cassa Edile secondo la tabella accantonamenti e contributi vigente.